


**VADEMECUM
PER IL
CITTADINO
SOSPETTO**

Inst. Reg. F. Patti
BIBLIOTECA
Enna-Roma

a cura di
plergiovanni palminota



PERCHE' QUESTO VADEMECUM

Questo vademecum è proprietà
personale di



carta di identità n.

rilasciata a

gruppo sanguigno.

avvocato tel.

indirizzo

Può capitare a tutti: si esce per andare a scuola o in ufficio, o anche solo fino al tabaccaio... un rapido movimento di folla, una pattuglia di poliziotti, due mani robuste, ed ecco che all'improvviso il cittadino è diventato sospetto. Sono cose che avvengono tutti i giorni. Dal momento in cui il cittadino è stato « trattenuto per identificazione » o « per accertamenti », o « fermato » o « arrestato », toccherà a lui dimostrare che è innocente, che passava di là per caso, che era estraneo ai fatti. Anche se per la Costituzione ogni impu-

tato è innocente finché non sia provata in modo definitivo la sua colpevolezza, nella realtà dei fatti le cose vanno diversamente: difatti il nostro Codice penale e le stesse norme di procedura sono ispirati a criteri repressivi, come ne fa esperienza chi per una ragione o per l'altra si trova ad « avere a che fare con la giustizia »: le cronache giudiziarie lo confermano tutti i giorni.

A questo stato di cose, che regola i rapporti fra polizia e magistratura da una parte e i cittadini dall'altra, non pensiamo certo di offrire soluzioni in questa pagina. La soluzione va cercata a livello politico, in una trasformazione profonda dei rapporti fra il cittadino e lo stato.

V'è però un altro elemento che gioca a favore dei poteri pubblici ed è il fatto che essi conoscono a fondo le « regole del gioco », mentre di regola il cittadino non le conosce affatto, oppure ha idee sommarie e confuse. Si può dire che la polizia gioca sempre in casa. Per ovviare almeno in parte a questo inconveniente e venire incontro ai nostri lettori nella loro qualità di « cittadini sospetti » abbiamo chiesto al giudice Piergiovanni Palminota,

pretore a Roma, di illustrare quali sono le leggi, le norme e un po' anche le consuetudini che regolano i rapporti fra cittadino, polizia e magistratura in alcuni momenti cruciali.

nuovi tempi

I N D I C E :

Fermi, arresti, interrogatori	pag. 5
Convocazioni	» 15
Perquisizioni	» 19
Volantinaggio	» 23
Riunioni pubbliche e cortei	» 27

Fermi, arresti, interrogatori

Conservare la calma e non lasciarsi intimidire dalla polizia

Il primo e più importante consiglio da dare in merito è quello di non uscire mai di casa senza portare con sé in tasca un documento personale di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una autorità pubblica e non scaduto di validità. Tali documenti sono principalmente i seguenti: a) carta di identità; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) tessera postale; e) tessere rilasciate dagli ordini professionali ai loro membri e dalle pubbliche amministrazioni ai loro funzionari o impiegati; queste sono le migliori perché permettono di documentare nel contempo sia l'identità che la professione (o l'ufficio ricoperto). Il documento personale va esibito prontamente a qualunque richiesta di ufficiale o agente in

divisa. Se la richiesta vien fatta da persona in borghese, gli si chieda prima se è un funzionario di pubblica sicurezza. Avutane risposta affermativa, lo si preghi di esibire, lui per primo, la speciale tessera di cui deve essere in possesso. Si cerchi di leggere il suo nome e la città dove è stata rilasciata la tessera. In ogni caso ci si imprima nella mente i suoi connotati.

Nel caso di invito a seguirlo in ufficio o in caserma, gli si chieda subito il motivo di ciò e gli si faccia presente che la legge pone dei limiti in favore della libertà dei cittadini, limiti che anche la polizia, nell'adempimento delle sue funzioni, deve rispettare. Qualora venga risposto che trattasi di un arresto, si dica subito: « Sono a sua disposizione, ma poiché non ho fatto niente sono sicuro che il magistrato mi metterà presto in libertà ». Nel caso in cui vengano date risposte vaghe ed evasive, è opportuno (salvo che trattisi di evidente arbitrio, sul quale possano poi testimoniare persone presenti e fidate) non opporre resistenza e, pur continuando a protestare, accondiscendere alla pretesa di seguire l'ufficiale o l'agente in ufficio (o in caserma). Infatti le norme di legge in proposito (1)

(1) *Principalmente l'art. (articolo) 15 del R. D. (Regio Decreto) 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, abbreviato T.U.P.S.).*

sono tutt'altro che chiare e ricevono interpretazioni difformi in giurisprudenza: in particolare la Corte di Cassazione segue una interpretazione piuttosto estensiva (in favore della polizia). E' bene però preannunciare che, non appena riacquistata la libertà di movimento, ci si recherà immediatamente dal Pretore più vicino per denunziare il fatto. Se gli uomini della polizia sono dalla parte del torto, questo avvertimento dovrebbe bastare a far mutare il loro atteggiamento. In caso contrario, qualora si sia convinti del proprio buon diritto, appena liberi, si vada alla più vicina Pretura e si consegna, nelle proprie mani del cancelliere, uno scritto, steso su carta bollata, nel quale si espongano i fatti con precisione, ma senza alcun apprezzamento. Per evitare una possibile imputazione di calunnia si chiuda lo scritto in questo modo: « Veda l'Ill.mo Giudice se i fatti ora esposti costituiscono o meno reato. In caso affermativo, voglia procedere a norma di legge nei confronti di tutti i responsabili, dei quali, se esistono, chiedo la punizione, proponendo querela ». In ogni denuncia, o querela, per poco che il caso sia dubbio, si usi sempre questa formula di chiusura.

Eventuali arbitri e abusi della polizia possono essere più facilmente impediti mediante una sistematica azione di denuncia alla magistratura, che non mediante una opposizione violenta. E' auspicabile che soprattutto gli aderenti a movimenti pacifisti e nonviolenti, ricorrano frequentemente, quando sia il caso,

agli strumenti legali della denuncia e della querela.

Giunti (o... trasportati) in un ufficio di polizia o in una caserma dei carabinieri, si diano subito di buon grado le proprie generalità esibendo nuovamente i documenti e si diano pure ragguagli (se richiesti e se ci si trovi fuori del luogo di abituale residenza) sulla dimora attuale, sulla ragione (generica) del viaggio o del soggiorno fuori di casa, sulla provenienza e la destinazione, sul proprio lavoro o occupazione. Quando venissero poste domande sui precedenti penali, sul servizio militare prestato o non prestato, sulle condizioni familiari ed economiche, vi è l'obbligo di rispondere (2) e di dire la verità, tanto alla polizia quanto al magistrato (3).

A domande diverse ci si può rifiutare di rispondere (4) ed è bene rifiutarsi. Perciò

(2) Art. 651 del codice penale (abbreviato C. P.); gli articoli del codice penale vengono citati nel testo (eventualmente modificato) che è attualmente in vigore.

(3) Art. 496 C. P.

(4) Art. 78 ultima parte del codice di procedura penale (abbreviato C.P.P.); gli articoli del codice di procedura penale vengono citati nel testo (eventualmente modificato) che è attualmente in vigore; ciò vale in modo del tutto particolare per le importanti modificazioni introdotte con la recente Legge 5 dicembre 1969 n. 932.

si dica: «La legge mi dà la facoltà di non rispondere e io non intendo rispondere. In ogni caso desidero essere sentito direttamente dal magistrato».

Qui però è necessario avere un poco di discernimento. Se si capisce di non essere sospettati di nulla e che trattasi soltanto di una testimonianza, da utilizzarsi poi a danno o a favore di terze persone, il rifiuto di rispondere potrebbe non essere giustificato. Anche qui il caso è dubbio, e conviene perciò rispondere e rendere la richiesta testimonianza (anche alla polizia, e non soltanto al magistrato). Se però trattasi di reato di cui è sospettato un prossimo congiunto e si tema di danneggiarlo, ci si può rifiutare di rispondere, poiché la legge accorda ai prossimi congiunti la facoltà di astenersi dal deporre come testimoni (tanto dinanzi alla polizia che dinanzi al magistrato) (5).

All'inizio di ogni interrogatorio si chiedi sempre, a meno che non sia stato già detto dall'interrogante, se si viene interrogato come testimone ovvero come indiziato di qualche reato. In questo secondo caso si nomini subito un avvocato, come proprio difensore, e si chiedi che questo sia avvertito. La polizia, ricevuta la nomina, deve avvertire il difensore, comunicandogli il giorno, l'ora e il luogo in cui l'interrogatorio avrà inizio. Se il difensore, sebbene avvertito, non si presenti,

(5) Art. 350 C.P.P.

si può procedere in sua assenza. E' importante ricordare che la persona in stato di arresto o di fermo non può essere interrogata dalla polizia, ma solo dal magistrato il quale dovrà, non diversamente dalla polizia avvertire in anticipo il difensore salvo il caso di assoluta urgenza (il che consente spesso di eludere la norma ...). Comunque anche in quest'ultimo caso, se il difensore si trova presente, può assistere all'interrogatorio (5 bis).

Non ci si lasci intimidire dalla polizia e si tenga presente che spesso can che abbaia non morde e che, ancor più spesso, le minacce, se venissero fatte, sono fatte a vuoto, speculando sull'altrui timore e ignoranza della legge.

Si tenga presente che di ogni fermo o arresto la polizia deve subito avvertire i familiari della persona arrestata o fermata, ove questa lo desidera (6), e così pure il console del suo paese (se trattasi di uno straniero) (7). Non si ometta perciò di chiedere l'adempimento di questo obbligo.

(5 bis) *In ordine all'interrogatorio dell'imputato o indiziato, gli articoli 225 e 304 bis del codice di procedura penale sono stati profondamente modificati, nel senso ora spiegato, dalla Legge 18 marzo 1971 n. 62, intervenuta dopo una sentenza della Corte Costituzionale.*

(6) Art. 249 bis C.P.P.

(7) Art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 9 agosto 1967 n. 804.

Entrati in carcere, si viene condotti immediatamente all'ufficio matricola. Qui un agente di custodia prende le generalità della persona arrestata o fermata e trascrive il provvedimento in virtù del quale questa entra in carcere (8). Qualora non se ne abbia già una copia, è quello il momento più opportuno per prenderne visione e per nominare il proprio difensore. Anche se la nomina del difensore è stata fatta davanti alla polizia, è bene ripeterla appena entrati in carcere, all'ufficio matricola. Poiché la legge (9) dà facoltà all'imputato di chiedere l'istruttoria formale (che è condotta dal giudice istruttore, a differenza dell'istruttoria sommaria, condotta dal pubblico ministero), è opportuno formulare questa richiesta considerato che l'istruttoria formale, a causa della presenza del giudice, offre maggiori garanzie di imparzialità. Perciò, appena entrati in carcere, all'ufficio matricola, si renda la seguente dichiarazione: « Qualora dovesse procedersi a mio carico non per direttissima per un reato che non sia di competenza del Pretore, chiedo la istruttoria formale e mi oppongo all'istruttoria sommaria » Questa dichiarazione può essere resa contestualmente alla nomina del difensore. Annotata sullo stesso registro, si può essere certi che il giorno stesso, o al

(8) Artt. 63 e 64 del R.D. 18 giugno 1931 n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena).

(9) Art. 389 C.P.P.

più tardi il giorno successivo, sarà trasmessa alla autorità giudiziaria (10).

Segue la visita del medico (11) al quale è bene far subito rilevare i segni di eventuali lesioni o percosse. Ricevuta poi la visita del magistrato, gli si chiedi subito: « Scusi, è Lei il Procuratore della Repubblica, il Pretore o il Giudice Istruttore? Di questa città? ». Se il magistrato è molto giovane, gli si chiedi pure (non però in presenza degli agenti di custodia): « Scusi, è forse un uditore giudiziario senza funzioni? ». Se fosse veramente tale, si può essere certi che troverà una scusa per andar via, e più tardi comparirà al suo posto il magistrato investito delle funzioni.

Anche al magistrato ci si può rifiutare di rispondere (12). Si pensi perciò bene, in precedenza, quello che conviene fare. Non si ometta però di esporre subito al magistrato eventuali lamenti circa la polizia.

La visita del magistrato può venire anche negli uffici della polizia o in caserma (prima cioè dell'ingresso in carcere). In tal caso ci si assicuri che sia veramente un magistrato, e non un funzionario di pubblica sicurezza.

(10) Art. 80 C.P.P.; art. 14 del R.D. 28 maggio 1931 n. 603 (Disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale).

(11) Art. 68 del R.D. 18 giugno 1931 n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena).

(12) Vedi nota 4.

Atti di ricognizione e di confronto, cui debba partecipare una persona arrestata o fermata, non possono essere compiuti dalla polizia, ma solo dal magistrato (13). Ci si rifiuti perciò di collaborare, ove la polizia pretendesse di procedervi, nonostante il fermo o l'arresto.

Si ricordi infine che deporre come testimone dinanzi al magistrato è certamente obbligatorio (14) (dinanzi alla polizia l'obbligatorietà è dubbia), a meno che il teste sia un prossimo congiunto dell'imputato o indiziato: in questo caso può astenersi dal deporre (15), ma se depone deve dire la verità.

I ministri di culto e i professionisti, che siano sentiti come testimoni, possono rifiutare di rispondere alle singole domande loro poste, tutte le volte che, rispondendo, violerebbero un segreto da essi conosciuto per ragione del loro stato o professione (16).



(13) Art. 225 secondo comma C.P.P.

(14) Art. 366 C.P.

(15) Vedi nota 5.

(16) Art. 351 C.P.P.

Convocazioni

Obblighi e libertà di chi è citato in giudizio

Ricevuto un foglio scritto, proveniente dall'autorità giudiziaria o dalla polizia, lo si legga attentamente.

Se trattasi di un decreto di citazione a giudizio (come imputato), ovvero di un mandato di comparizione o di un ordine di comparizione (che concernono sempre un imputato), non vi è alcun obbligo di presentarsi al magistrato (17), ma, ovviamente, se si vuol

(17) *In alcuni casi potrebbe farsi luogo all'accompagnamento coattivo dell'imputato (vedasi gli artt. 261 e 429 C.P.P.), ma in pratica ciò avverrà molto raramente; in ogni caso l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comporta alcuna sanzione né altra conseguenza pregiudizievole e, anche se accompagnato coattivamente, l'imputato può sempre rifiutarsi di rispondere all'interrogatorio (eccezion fatta per le generalità).*

dire qualcosa di utile per la propria difesa, converrà presentarsi. Presentatisi, ci si può rifiutare di rispondere all'interrogatorio del magistrato (in tal caso però sarebbe inutile presentarsi), ci si può rifiutare di rispondere a singole domande, si può mentire. Alle domande sulle generalità si deve però sempre rispondere e dire la verità (18).

Ricevuto un decreto di citazione come testimone, come perito, come interprete, come persona da sottoporre a ispezione personale, perizia, confronto, ricognizione o esperimento giudiziale, vi è l'obbligo di presentarsi dinanzi al magistrato che ha emesso l'ordine, nel luogo, giorno e ora da lui fissati, sotto pena di sanzioni (a parte l'accompagnamento coattivo) (19). Dovendo andare fuori del comune di propria residenza, si ha diritto a una indennità (la quale, sebbene non cospicua, basta comunque a coprire le spese di viaggio e di soggiorno) (20). L'indennità va chiesta al cancelliere subito dopo esser stati sentiti dal magistrato. Non occorre l'esibizione di alcun biglietto di viaggio. E' ovvio che i testimoni hanno l'obbligo di rispondere e di dire la verità, anche quando in istruttoria (di regola) non prestano giuramento, salvo quanto si è detto più sopra circa i congiunti prossimi (21),

(18) Vedi note 2 e 3.

(19) Art. 144 C.P.P.

(20) R. D. 3 maggio 1923, n. 1043 e successive modificazioni.

(21) Vedi nota 5.

i ministri di culto e i professionisti (22). In caso di malattia o di altro impedimento a comparire, se ne renda subito edotto il magistrato con una lettera o un telegramma, specificando il motivo.

I testimoni e le altre persone sopra indicate possono essere citati anche oralmente, per mezzo della polizia, a comparire dinanzi al magistrato (23). Anche in questo caso quindi c'è l'obbligo di presentarsi (al magistrato; eventualmente anche negli uffici della polizia o nella caserma dei carabinieri, se così il magistrato ha disposto, ma per essere sentiti dal magistrato, non dalla polizia).

La convocazione di un cittadino negli uffici della polizia o nella caserma dei carabinieri, convocazione disposta dalla polizia o dai carabinieri di propria iniziativa, può essere fatta, sia a voce che per iscritto, solo in alcuni casi, e perciò dovrebbe contenere l'indicazione del motivo. Tuttavia, a causa delle incertezze e contrasti che esistono in questa delicata materia e della imprecisione della legge (24), è consigliabile ottemperare sempre all'invito e regolarsi poi nel modo descritto nel precedente paragrafo.

(22) Vedi nota 15.

(23) Art. 354 C.P.P.

(24) Vedi nota 1.

Perquisizioni

Cosa fare quando gli agenti vengono in casa

Ogni perquisizione personale o domiciliare può essere eseguita dalla polizia solo su ordine del magistrato, eccetto alcuni casi determinanti in cui la polizia può procedervi anche di propria iniziativa (flagranza di reato, evasione di persone detenute o arrestate, ricerca di armi o materie esplodenti) (25).

Poiché peraltro è molto difficile, per il cittadino, accertare in concreto e in anticipo se ricorra o meno uno di questi casi (i quali comportano sempre un certo margine di apprezzamento discrezionale), è bene non opporsi mai con la forza a una perquisizione personale o domiciliare, anche se manca l'ordine del magistrato.

(25) *Art. 224 C.P.P.; art. 41 T.U.P.S.*

In ogni caso però si chieda sempre, in primo luogo, l'esibizione dell'ordine del magistrato. Se l'ordine c'è, deve essere esibito e una copia di esso deve essere consegnata a colui che subisce la perquisizione (26). Se l'ordine non c'è, si chieda per quale motivo la polizia proceda di propria iniziativa e, se la richiesta non appare convincente, si dica subito che, appena terminata la perquisizione, si andrà dal Pretore più vicino per denunciare il fatto. Ci si regoli poi, in Pretura, nel modo spiegato nel primo paragrafo.

Di ogni perquisizione deve essere redatto contestualmente processo verbale (27). Si insista perciò perché la redazione avvenga immediatamente e nel luogo stesso della perquisizione, anche se questa avesse dato esito negativo. Nel verbale deve essere specificato il motivo per cui la polizia ha proceduto di propria iniziativa (se manchi l'ordine del magistrato) (28).

Chi subisce la perquisizione, ove non lo avesse già fatto in precedenza, può nominare seduta stante un avvocato come proprio difensore e, qualora questi si trovi per caso presente sul posto, ha diritto di assistere alla perquisizione, e così pure se arrivasse nel frattempo (durante la perquisizione) (29). Non si può però pretendere che la polizia

(26) Art. 334 C.P.P.

(27) Art. 336 C.P.P.

(28) Art. 224 C.P.P.

(29) Art. 304 bis C.P.P.

attenda, nemmeno per breve tempo, l'arrivo del difensore, prima di iniziare la perquisizione.

Tuttavia, se (come solitamente accadrà) il difensore non sia presente sul posto, si può richiedere l'assistenza di un'altra persona di fiducia (anche non avvocato) che si trovi presente (30). E' sempre bene servirsi di questa facoltà, facendo intervenire (possibilmente) una persona estranea alla famiglia o all'associazione: ad esempio, il portiere o un vicino.

La perquisizione personale di una donna deve essere eseguita da un'altra donna (31).

Se al termine della perquisizione la polizia intendesse portar via qualche oggetto o qualche documento, si esiga che risulti dal processo verbale che tali oggetti o documenti vengano sequestrati (32). Tutto ciò che viene sequestrato deve essere chiaramente elencato e specificato nel processo verbale di perquisizione e sequestro, da redigersi (come si è detto) seduta stante (33).

Le carte sigillate o altrimenti chiuse (basta cioè che siano contenute in buste chiuse con la colla o con i lembi ingommati) non pos-

(30) Art. 334 C.P.P.

(31) Art. 335 C.P.P.

(32) Art. 336 C.P.P.

(33) Art. 24 del R.D. 28 maggio 1931 n. 692
(Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

sono essere aperte dalla polizia, a meno di una speciale autorizzazione del magistrato, ma devono essere trasmesse intatte al magistrato (qualora vengano sequestrate) (34).

Il sequestro può avvenire anche al di fuori di qualunque perquisizione (35). Si ricordi però che, se la polizia intende procedere di propria iniziativa a un sequestro, evidentemente essa procederà, sempre di propria iniziativa, anche alla perquisizione necessaria per trovare le cose da sequestrare. Se invece l'ordine di sequestro proviene dal magistrato e non contiene, nel contempo, anche l'ordine di perquisizione, l'ufficiale incaricato di eseguire l'ordine può solo sequestrare, ma non può perquisire, ossia non può accedere nello interno dei locali nè, tanto meno, aprire armadi o cassette o frugare addosso alle persone.

Le cose e i documenti sequestrati devono essere trasmessi al magistrato e conservati in cancelleria. Responsabile della loro custodia è il cancelliere. Possono essere però conservati altrove, da un custode appositamente nominato (36).

Al magistrato può essere chiesto il dissequestro anche in pendenza del procedimento (37).

(34) Art. 226 C.P.P.

(35) Art. 337 C.P.P.

(36) Art. 334 C.P.P.

(37) Art. 622 C.P.P.

Volantinaggio

Chi scrive deve essere sempre reperibile

La distribuzione in pubblico di stampati o ciclostilati di ogni genere è libera (38), a condizione però che ogni esemplare rechi le seguenti indicazioni (39): a) luogo e anno della stampa; b) nome, cognome e domicilio del tipografo (ovvero ditta e indirizzo); c) qualora trattisi di ciclostilato in proprio, al posto di quanto ora specificato alla lettera b), occorre indicare la denominazione e la sede (via, numero civico e città) della associazione o del gruppo che ha fatto il ciclostilato.

Si suggerisce, a titolo di esempio immaginario, la formula seguente, da apporsi in

(38) Art. 21 della Costituzione.

(39) Art. 2 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

calce a ogni esemplare del ciclostilato: «Gruppo Omega - Via dell'Alluminio n. 100 - Roma - Ciclostilato in proprio - Roma 10 giugno 1970». E' chiaro che alla via e al numero indicati il gruppo deve essere in qualche modo reperibile.

Trattandosi di stampa non periodica, non occorre la registrazione presso la cancelleria del tribunale. Occorre però che, prima di qualunque diffusione del testo, siano spediti per posta due plichi raccomandati, chiusi e recanti all'esterno la dicitura «Esemplari d'obbligo» e, come indicazione del mittente, il nome e l'indirizzo del gruppo che ha ciclostilato il testo. Infatti in uno di questi plichi si metteranno quattro esemplari del ciclostilato, e nell'altro uno solo. Il primo plico sarà spedito al prefetto della provincia, nel cui territorio si trova il luogo della ciclostilatura, e il secondo plico (quello contenente un solo esemplare) al procuratore della Repubblica del circondario, nel cui territorio si trova il luogo stesso. Si noti che, spesso, il capoluogo del circondario non coincide con quello della provincia. Ci si informi perciò bene prima (anche all'ufficio postale). Tutti gli esemplari così trasmessi (quattro e uno) devono recare sulla prima pagina di ognuno la dicitura, apposta con inchiostro indelebile, «Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge». In un medesimo plico possono trasmettersi anche più ciclostilati (se sono molti si faccia un pacco, sempre raccomandato), tenendo presente però che, in ogni caso, alla prefettura devono inviarsi quattro esemplari

di ogni ciclostilato. Inoltre, se si trasmettono più ciclostilati assieme, occorre che essi siano accompagnati (in entrambi i plichi) da una distinta sommariamente descrittiva degli stessi (bastano il titolo o le prime parole del testo) con numerazione progressiva da ripetersi sugli esemplari spediti. Per la prefettura, naturalmente, occorre ripetere lo stesso numero su tutti e quattro gli esemplari di ogni testo (40).

Si tenga infine presente: a) che il contenuto dello stampato non deve costituire reato (ad esempio vilipendio, oltraggio, istiga-

(40) *Le minuziose prescrizioni, che abbiamo riassunto, sono contenute nella Legge 2 febbraio 1939 n. 374 e nel relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto 12 dicembre 1940 n. 2052). Trattasi, come si vede, di formalità noiose, e anche un pochino ridicole, ma la loro inosservanza è stata, in mancanza di meglio, occasione di sequestri e di condanne ad ammende. Perciò si conservino e si esibiscano agli agenti di polizia (qualora si veda che essi intendono sequestrare i ciclostilati) le ricevute di spedizione dei plichi raccomandati. Comunque, se anche queste ricevute andassero smarrite, sarebbe sempre possibile ottenerne i duplicati dall'ufficio postale mittente. Se la diffusione dei ciclostilati deve iniziare in giorno festivo, gli esemplari d'obbligo si spediscono il giorno prima, perché, assai probabilmente, l'ufficio postale sarà chiuso durante la festa.*

zione a delinquere); b) che, ad evitare spiacevoli discussioni in casi dubbi, è sempre bene compiere la distribuzione degli stampati al fondo della gradinata o degli scalini che, eventualmente, si trovino all'ingresso di una chiesa o di altro edificio, e cioè senza salire sui gradini; non che la distribuzione sui gradini o anche nell'interno della chiesa o dell'edificio sia vietata; ma ciò potrebbe dar motivo a chi dispone della chiesa o del palazzo di far allontanare i distributori degli stampati, siccome ospiti non graditi; c) che è sempre opportuno consegnare spontaneamente, prima di qualunque richiesta e senza interrompere la distribuzione alle altre persone, uno o due esemplari dello stampato agli ufficiali o agenti di polizia presenti, ogni qual volta ci si accorga che questi osservano e tengono d'occhio l'operazione in corso.

Riunioni pubbliche e cortei

I poteri delle autorità di P.S. sono praticamente illimitati

Le riunioni di più persone, quale che sia il loro numero, in luogo privato e in luogo aperto al pubblico (ad esempio una sala, un teatro, una chiesa), sono libere e non vi è alcun obbligo di preavvertire l'autorità di pubblica sicurezza: ciò vale per ogni tipo di riunione, per qualunque motivo promossa (41).

Si tenga presente però: a) che occorre il preventivo consenso di coloro che hanno la disponibilità dei locali; b) che (questo è ovvio) nel corso della riunione non si devono commettere reati.

Per le riunioni in luogo pubblico (fra le quali vanno annoverati anche i cortei che

(41) Art. 17 secondo comma della Costituzione.

non sono se non riunioni in movimento), e cioè per le riunioni e i cortei sulla pubblica via, occorre dare il preavviso al questore almeno tre giorni prima (42). Il preavviso è redatto in duplice originale (l'uno su carta bollata e l'altra su carta semplice (43) e reca le firme dei promotori (44). Esso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione, nonché nome, cognome e domicilio dei promotori e di coloro che sono designati a prendere la parola (45). Entrambi gli originali vanno consegnati in questura (nel capoluogo della provincia) tre giorni prima della riunione. Se spediti per posta, occorre fare in modo che arrivino in questura entro lo stesso termine (46).

Dato il preavviso, non occorre alcun provvedimento (autorizzazione o nulla osta) del questore, perché la riunione possa svolgersi. Basta il preavviso. Un provvedimento del questore è invece necessario per proibire che la riunione abbia luogo. In tal caso

(42) Art. 18 T.U.P.S. per le parti rimaste in vigore in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 aprile 1958.

(43) Art. 15 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, abbreviato Reg. P.S.).

(44) Art. 19 Reg. P.S.

(45) Art. 19 Reg. P.S.

(46) Art. 19 Reg. P.S.

i promotori saranno convocati nel più vicino commissariato di pubblica sicurezza ove sarà loro ufficialmente comunicato che il questore ha vietato la riunione. Di tale comunicazione viene redatto processo verbale (47) nel quale è bene che i promotori facciano inserire la loro riserva di ricorso.

Quantunque ogni riunione o corteo sulle pubbliche vie, soprattutto se il numero dei partecipanti è elevato, determini necessariamente un intralcio al traffico, è necessario che ciò non appaia fatto di proposito; altrimenti si può incorrere nel grave reato di blocco stradale (48). Si tenga presente ciò per i sit-in, i quali spesso ostruiscono completamente la carreggiata.

Le leggi vigenti danno ampia discrezionalità all'autorità di pubblica sicurezza circa lo scioglimento delle riunioni che si svolgono in luogo pubblico, anche se regolarmente preavvisate (49). Praticamente può dirsi che non può essere sciolta solo quella riunione o quel corteo che si svolga in maniera assolutamente tranquilla e pacifica, senza esposizione di cartelli oltraggiosi, che non ostruisca la strada e in cui non si commettono delitti. In ogni altro caso l'autorità di pubblica sicurezza può (ma non necessariamente deve) ordinare lo scioglimento della riunione o del corteo. L'ordine di sciogli-

(47) Art. 21 Reg. P.S.

(48) Decreto Legge 22 gennaio 1948 n. 66.

(49) Art. 20 T.U.P.S.

mento viene dato una prima volta senza formalità, ma in modo intellegibile (50). Devono poi seguire tre distinte formali intimazioni, fatte « in nome della legge », e ognuna di queste deve essere preceduta da uno squillo di tromba (51). Se le intimazioni sono fatte da un funzionario di pubblica sicurezza in borghese, questi deve indossare a tracollo la sciarpa tricolore (52). Riuscite vane le tre intimazioni, può essere ordinato lo scioglimento con la forza (53).

Occorre però tenere presente: a) che gli squilli di tromba non sono essenziali, potendosi fare a meno tutte le volte che... manchi la tromba (in tal caso bastano le tre intimazioni ad alta voce) (54); b) che nemmeno le tre intimazioni sono indispensabili, potendosi fare a meno nel caso di « rivolta o opposizione » dei dimostranti: così la legge (55).

L'ordine di scioglimento è generale, e soltanto chi possa allegare una ragione di ufficio che imponga o autorizzi la sua presenza potrebbe legalmente sottrarvisi. Valida giustificazione sarebbe anche quella del medico. Giornalisti e fotografi non sembrano, allo stato attuale della legislazione, avere

(50) Art. 22 T.U.P.S.

(51) Art. 23 T.U.P.S.; art. 24 Reg. P.S.

(52) Art. 24 Reg. P.S.

(53) Art. 24 T.U.P.S.; art. 26 Reg. P.S.

(54) Art. 25 Reg. P.S.

(55) Art. 24 T.U.P.S.

il diritto di rimanere sul posto. Se ciò può giustificare il loro allontanamento, non giustifica però in alcun modo i deplorabilissimi fatti, purtroppo talvolta accaduti, di percosse e lesioni inferte da agenti della forza pubblica, in occasione di dimostrazioni di piazza, a giornalisti e fotoreporters e di distruzioni di macchine fotografiche compiute dai medesimi agenti. Al riguardo, si precisa che è assolutamente illegale e arbitraria la pretesa di alcuni ufficiali della forza pubblica di farsi consegnare, per strada e brevi manu, senza redigere alcun verbale di sequestro, il rullino della macchina fotografica, tanto se il fotografo è un professionista, quanto se trattasi di un dilettante che fotografa per conto proprio. Fotografare in luogo pubblico è infatti sempre e assolutamente libero, ad eccezione soltanto dei luoghi militari (56).



(56) Art. 260 C.P.

nuovi SETTIMANALE EVANGELICO tempi

Nuovi Tempi è un settimanale di ispirazione cristiana e protestante che offre informazioni di prima mano e strumenti di riflessione e dibattito sui temi del rinnovamento della società e delle chiese. Per molti gruppi eclesiali, antimilitaristi, obiettori di coscienza, gruppi di lavoro politico locale è un utile strumento di collegamento.

Abbonamenti

Interno: per un anno lire 3.000; per sei mesi lire 1.600; sostenitore lire 9.000.

Estero: per un anno lire 4.000; per sei mesi lire 2.100.

Versamenti sul c.c.p. 1/51916 intestato a NUOVI TEMPI, via Marianna Dionigi 57, 00193 Roma. Telefono 35.30.69.

238615-239460 (cano)

Il presente opuscolo può essere richiesto direttamente alla redazione di NUOVI TEMPI, via Marianna Dionigi 57, 00193 Roma, aggiungendo al prezzo di copertina 25 lire per spese postali.

—
*Seconda edizione riveduta
Seconda ristampa*
—

268971

Supplemento al N. 48 del 10-12-1971 di Nuovi Tempi, settimanale evangelico. Reg. Trib. Roma 11289 del 23-11-1966. Spedizione in abbonamento postale gruppo 1-bis 70%. Direttore responsabile: Giorgio Girardet.

Lire 100